



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM. No. 1077

preavviso in merito alla mozione del 23 gennaio 2007 dell'on. Norberto Crivelli e cofirmatari "Due gocce di solidarietà"

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri,

il Municipio ha esaminato la mozione a margine mediante la quale si propone **"di introdurre una tassa di solidarietà sul consumo di acqua potabile di 2 centesimi al metro cubo da destinare alla creazione e al risanamento delle reti idriche, allo scavo di pozzi ed a ogni progetto atto a dotare le popolazioni ancora prive di acqua potabile di strutture adeguate alla distribuzione di questo elemento vitale"**

In ordine

L'art. 67 LOC prevede che ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.

La mozione è dunque una proposta che ogni Consigliere comunale può indirizzare al Consiglio comunale medesimo su oggetti di sua pertinenza.

Essa rappresenta il tipico atto diretto all'organo al quale appartiene il mozionante (Consiglio comunale) a cui tocca, in ultima analisi, decidere sull'oggetto proposto.

E' quindi evidente che la mozione deve necessariamente contenere proposte su oggetti compresi nella competenza deliberativa del Consiglio comunale.

Come detto la mozione in argomento propone **l'introduzione di una tassa di solidarietà, commisurata al consumo di acqua potabile e la destinazione del relativo provento a scopi umanitari.**

Prima di entrare nel merito della proposta occorre chiarire la definizione giuridica di tassa.

Per tassa si intende un contributo causale, ovvero una prestazione in denaro commisurata ad una controprestazione sotto forma di un servizio particolare. Deve per pertanto esistere una relazione diretta tra il tributo e la prestazione particolare erogata a chi è chiamato al pagamento.

Sono ad esempio tasse, l'importo incassato per il rilascio di un documento (tassa amministrativa) o per l'uso delle canalizzazioni (tassa d'uso).

Le tasse sono il corrispettivo che si paga allo Stato, al Comune o ad altra corporazione o istituzione pubblica per il godimento di un pubblico servizio o per l'esercizio di un potere dell'autorità. Le tasse si distinguono dalle imposte appunto perché riguardano servizi determinati, ed inoltre perché non vengono di principio commisurate alla capacità

economica del contribuente, ma a seconda del vantaggio che ne deriva al contribuente dalla prestazione, rispettando il principio della copertura dei costi. Avendo come presupposto una controprestazione, le tasse sono tributi causali (cfr. A. Scolari, diritto amministrativo, parte speciale, No. 417, pag. 263; DTF 103 la 87, 101 la 195, 101 lb 467, 99 la 598, 95 I 507, 92 I 455; 90 I 93; 82 I 297 = JT 1957 I 480; RDAF 1981 192).

Per contro l'imposta è una prestazione in denaro pagata dal cittadino all'ente pubblico senza pregiudizio per l'adempimento di compiti di ordine generale e di conseguenza senza specifica contropartita (cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. II, no. 109; Grisel, Traité de Droit administratif, p. 605; STF 101 la 183; RDAT 1981 no. 9; ris.gov. no. 1975 del 23 aprile 1996 in re Comune di M., ris.gov. no. 2352 del 26 aprile 1995 in re Comune di V.M.).

Quella proposta nella mozione con il termine "tassa di solidarietà" si configura dunque quale **imposta** e più precisamente, tra le varie tipologie di imposte, risulterebbe un'imposta a scopo speciale¹.

Ora, sulla base degli art. 1 e 2 LOC, i quali determinano i limiti dell'autonomia comunale, e tenuto conto del fatto che la legge tributaria fissa in modo preciso ed esaustivo quali imposte sono prelevabili dal Comune (art. 274 LT), si è giunti alla conclusione che il Comune ticinese non ha un potere d'imposizione originario, ma bensì derivato (cfr. Messaggio governativo 13 ottobre 1993 relativo alla nuova LT, p. 125).

Ne consegue quindi che oltre alla lista esaustiva dell'art. 274 LT, l'autorità comunale non dispone di alcuna competenza propria per la creazione di nuove imposte (CdS 16.07.1996, No. 3694, in re Comune di Monte Carasso – sentenza inedita).

Visto tutto quanto sopra non si può pertanto che giungere alla conclusione che quanto proposto dalla mozione non rientra nelle facoltà del Comune e, per logica conseguenza, esula dalla competenza deliberativa del Consiglio comunale.

La mozione come tale deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

Nel merito

Ferma restando l'inammissibilità della mozione così come presentata, in considerazione del lavoro svolto da parte della Commissione della gestione, il Municipio intende comunque entrare a titolo abbondanziale nel merito della mozione o -più propriamente- nel merito delle conclusioni commissionali.

Infatti, conformemente ai disposti dell'art. 67 cpv. 5 LOC, prima dell'atto conclusivo dell'iter della mozione costituito dalla decisione del Legislativo comunale, il Municipio deve proporre all'attenzione di quest'organo la propria posizione sulle conclusioni commissionali che in questo caso, dal momento che la Commissione della gestione ha proposto due rapporti (Maggioranza e Minoranza), non sono univoche.

¹Le imposte a scopo speciale (o a scopo determinato o di dotazione) vengono prelevate per un fine determinato soltanto per il quale possono essere utilizzate (cfr. A. Scolari, diritto amministrativo, parte speciale, No. 414, pag. 262; GAAC 1966/67 149 no 95).

In entrambi i rapporti né la Maggioranza né la Minoranza della Commissione si pronunciano in modo formale sull'accoglimento o la reiezione della mozione, ma formulano delle proposte alternative.

In sostanza la Maggioranza della Commissione, dopo un'interessante dissertazione circa la mancanza di competenza formale da parte del Comune a devolvere fondi a favore dell'aiuto internazionale allo sviluppo², propone di elargire a tale scopo un contributo annuo di almeno Fr. 4'000 (corrispondenti a 2 centesimi per metro cubo di acqua consumata a Sorengo negli ultimi anni), aumentando di Fr. 2'000 la voce di preventivo "contributi per aiuto umanitario all'estero".

Ad analoga conclusione giunge la Minoranza della Commissione, con la sola variante di proporre un aumento di quest'ultima voce di preventivo pari a Fr. 4'000.

Sotto l'aspetto formale la mozione in argomento si configura quale "mozione non elaborata" poiché formula una proposta di principio senza addentrarsi in modo dettagliato sulle modalità di applicazione (ad esempio con la formulazione di un progetto di uno o più articoli da introdurre nel regolamento comunale o eventualmente nel regolamento dell'Azienda Comunale Acqua Potabile).

Ora, la prassi comunale che distingue tra mozione elaborata e non elaborata non è confortata da alcun riferimento di legge; essa deriva, in sostanza, dalla struttura stessa della mozione e dal trattamento che le viene riservato in sede di esame commissionale.

Nell'ipotesi in cui la Commissione, esaminata la mozione, ne preavvisi la reiezione e che il Consiglio Comunale vi aderisca, la sorte della proposta non può essere che una: essa viene abbandonata. Se, invece, la Commissione preavvisa l'accoglimento della mozione ed il Consiglio Comunale vi aderisce, la mozione passa, di regola, al Municipio che elaborerà una proposta di risoluzione dettagliata e la presenterà al Legislativo.

Qualora per ipotesi, la mozione fosse preavvisata favorevolmente dalla Commissione e, nel contempo, elaborata in forma dettagliata (ritenuto sempre il parere sul merito del Municipio) il Consiglio Comunale potrebbe deliberare contemporaneamente sulla mozione e sull'oggetto della stessa. (GAT, No. 71, pag. 28).

Nel caso specifico il Consiglio Comunale, dietro preavviso della Commissione competente e sentito il parere del Municipio dovrebbe esprimersi unicamente sull'approvazione o sulla reiezione della mozione e non può, a mente dello scrivente Municipio, entrare nel merito di proposte commissionali che, di fatto, potrebbero rappresentare delle soluzioni alternative (devoluzione di un certo importo a favore delle popolazioni che soffrono per la mancanza di acqua potabile) ma formalmente non sono strettamente pertinenti alla proposta (introduzione di un'imposta commisurata al consumo di acqua potabile).

Ciò non di meno, l'Esecutivo ben comprende lo spirito della mozione come pure la posizione espressa dai Membri della commissione e fa propria la proposta della Maggioranza di devolvere annualmente almeno Fr. 4'000 a favore di opere idriche in paesi sottosviluppati facendo capo al conto di gestione corrente "contributi per aiuto umanitario

²Argomento peraltro già ampiamente sviluppato dal Municipio nell'ambito del MM No. 753, del 26 agosto 1996, preavviso in merito alla mozione del 28 febbraio 1994 dell'on. Norberto Crivelli e cofirmatari "solidarietà verso i paesi del terzo mondo"

all'estero" il cui importo viene aumentato limitatamente di Fr. 2'000.- passando in tal modo da Fr. 15'000 a Fr. 17'000.

Il Municipio condivide altresì di conferire totale trasparenza sui beneficiari.

A tale proposito desidera ricordare che nel nostro Comune dal 1993 è iscritta annualmente a preventivo una somma da destinare a progetti di cooperazione allo sviluppo.

A livello nazionale, tre anni fa vi è stata una vasta campagna, sostenuta da una petizione e da tutte le forze politiche, dove veniva chiesto alla Confederazione di alzare allo 0,7% del PIL il contributo da destinare allo sviluppo solidale.

La politica di cooperazione allo sviluppo non è però solo prerogativa della Confederazione. I Cantoni, tra i quali il Ticino, e molti Comuni decidono ogni anno di devolvere una somma a progetti gestiti da ONG. Sorengo è uno di questi comuni.

In questa ottica è stata così istituita da alcuni anni una Commissione municipale ad hoc, presieduta dal capo dicastero "Sanità e Socialità".

Compito della Commissione è di fare proposte al Municipio sulla destinazione dell'importo iscritto a preventivo (per il 2010 attualmente Fr. 15'000.-).

Il preavviso della Commissione viene formulato sulla base di criteri ben definiti che prevedono in particolare:

- sostegno a progetti che basano il loro agire sulla cooperazione allo sviluppo, ossia a progetti che lavorano con le persone del luogo e considerano ogni programma sotto la pertinenza, l'impatto, l'efficienza, l'efficacia, la sostenibilità nel campo economico, sociale, ecologico, politico e culturale;
- sostegno a ONG che operano nell'ambito dell'educazione e in particolare l'educazione alle ragazze e alle donne; progetti sensibili alla condizione della donna e alla protezione dell'infanzia;
- continuità (almeno per due o tre anni) nel sostegno a un progetto;
- privilegio a ONG i cui operatori hanno contatti diretti con persone che vivono a Sorengo, e questo con lo scopo di avere un legame (e anche un feed-back e quindi una garanzia sulla destinazione di quanto elargito).

La cooperazione allo sviluppo è quindi una risposta a un bisogno che coinvolge persone responsabili e integrate nel tessuto sociale del luogo. La Cooperante o il Cooperante devono essere esigenti con se stessi, in rapporto con l'impegno assunto, anche se nei luoghi dove operano i criteri di efficienza differiscono molto dai nostri. La definizione degli obiettivi è quindi essenziale per la riuscita del progetto e questo anche per una buona relazione tra le persone implicate.

L'attribuzione del contributo annuale da parte di Sorengo avviene analizzando i progetti e seguendo i principi qui enunciati. Una particolare attenzione viene riservata a quelle organizzazioni che hanno un legame con persone nel Comune. Viene generalmente data la priorità ai programmi di formazione di base o professionale che offrono in seguito un'autonomia di lavoro e di gestione della propria esistenza. Si ha pure la tendenza a rinnovare il sostegno ad alcuni progetti per alcuni anni di seguito, al fine di garantire una certa continuità.

I ringraziamenti che riceviamo per la somma messa a disposizione sono sempre accompagnati dalle spiegazioni sulla destinazione della stessa. Le realizzazioni vengono poi comunicate al Municipio con una documentazione illustrativa (da Sorengo Informa No. 14 – marzo 2008, pag. 17)

Da osservare che i principi sui quali la Commissione fonda le sue scelte sono stati discussi in una serata di riflessione avvenuta con la signora Dorothy Prezza, coordinatrice della FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana).

Una serata di sensibilizzazione al pubblico con l'introduzione da parte della signora Prezza e la presentazione di alcuni progetti sostenuti da Sorengo, accanto a e un bilancio di tutto quanto svolto in questo ambito durante la recente legislatura ha avuto luogo la sera del 2 febbraio 2008.

In sostanza il Municipio reputa che il principio di trasparenza chiesto dalla Minoranza della Commissione e, come detto, condiviso dall'Esecutivo, sia di fatto già attuato poiché l'impiego dell'importo di cui al conto "contributi per aiuto umanitario all'estero" è annualmente oggetto di pubblicazione sul bollettino "Sorengo informa" come pure di puntuale informazione nel corso delle sessioni del Legislativo a cura della nostra Capo dicastero sanità e socialità.

L'Esecutivo intende comunque impegnarsi per mantenere questa condotta e migliorare ulteriormente l'aspetto della trasparenza.

Per concludere raccomandiamo lo stralcio della mozione così come presentata in quanto irricevibile in ordine e l'accoglimento dello spirito della medesima mediante l'adozione dell'annessa proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:  Il Segretario: 


Avv. G. Santini A. Bernasconi

Sorengo, 15 marzo 2010
Ris. Mun. No. 118/10